

Regolamento per la estensione della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

Comune di Vasto

.....
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6- Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 7 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 8 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, (ICI, IMU, TARSU / TARES / TARI, Sanzioni al C.d.S, TOSAP e ICP), non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi comunale responsabile della relativa entrata oggetto di definizione, per “ Concessionario” il soggetto affidatario del servizio di riscossione coattiva.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate entro il 16 ottobre 2017 e non riscosse concessionario della riscossione, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, al concessionario affidatario del servizio di riscossione coattiva competente, apposita istanza entro il 15 maggio 2018;

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo

3. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nelle quali intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cinque rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del mese febbraio 2019, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

4. L'istanza deve essere redatta sul modello predisposto dal concessionario e messo a disposizione sul proprio sito istituzionale nonché su quello del comune di Vasto e presentata entro i termini di cui al comma 1, del presente articolo.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il concessionario, comunica entro il 30 giugno 2018 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico o prima rata: entro il mese di luglio 2018;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2018 e settembre 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio, settembre e ottobre 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018;
- e) versamento in cinque rate di pari importo: entro i mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019;

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti al tasso legale;

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e predisposti dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1 purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti i versamenti. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Trova, altresì, applicazione, l'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento, anche nei casi in cui non risultino adempiuti i versamenti relativi ad eventuali piani rateali in essere.

3. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, per i debiti oggetto della domanda di definizione, e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti derivanti da precedenti dilazioni in

essere, scadenti in data successiva alla presentazione della stessa e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data.

Articolo 6 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art.3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art.3, comma 1; e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate a condizione che non sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art.8 – Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2018 ed è pubblicato entro trenta giorni sul portale dedicato del Ministero delle Finanze e sul sito istituzionale dell'ente.
2. Per favorire un'ampia adesione alla procedura, sarà cura del concessionario affidatario del servizio di riscossione coattiva provvedere, per tutte le ingiunzioni rottamabili, notificate entro il 16 ottobre 2017, alla più ampia informazione e divulgazione della procedura in oggetto anche tramite invio di apposite informative al debitore interessato, senza ulteriori oneri a carico dell'ente.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento a quanto disposto nel D.L. 193 del 22/10/2016 nonché nel D.L. 16 ottobre 2017, n.148 convertito in legge 172 del 4 dicembre 2017.